



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Ordine di servizio n. 65/2022

Oggetto: Adeguamento del *progetto organizzativo 2021 – Rapporti con la Procura per i minorenni*

Il Procuratore della Repubblica

premesso che il *progetto organizzativo 2021* è stato esaminato dal CSM nel corso della seduta dell'8.6.2022 (pratica n. 620/OP/2021, all'esito della quale vi è stata una *presa d'atto* con alcune osservazioni e rilievi;

rilevato che, al punto **5.2**) della delibera, il CSM ha esaminato la questione dei rapporti con la Procura per i minorenni, testualmente rilevando che, nel *progetto organizzativo*, non vengono indicate "le modalità per una costante interlocuzione dell'Ufficio con la Procura per i minorenni, sia in materia penale che in materia civile, essendo solo previsto che la nota di trasmissione della Procura della Repubblica per i minorenni venga portata al vaglio del Procuratore per l'iscrizione degli affari ex art. 333 c.c.";

ritenuto che occorre adeguare il *progetto organizzativo* mediante l'inserimento, nel capitolo primo), del paragrafo **1/2-6)** avente ad oggetto, "La leale collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna" in cui sono tratteggiate le linee di intervento comune (con rinvio al dispositivo per i dettagli);

P.Q.M.

sentiti i Sostituti Procuratori dell'Ufficio, sia mediante diramazione del presente ordine di servizio *in bozza* in data 28.7.2022, sia nel corso della riunione del 18.11.2022, ove è stata confermata l'assenza di osservazioni in merito;

DISPONE

il *progetto organizzativo 2021*, adottato con ordine di servizio n. 12/2021 del 15.4.2021, è modificato nei termini di seguito specificati:

- nel capitolo primo (intitolato "Il principio di leale collaborazione"), dopo il paragrafo **1/2-5)** (*I rapporti con il cittadino – La carte dei servizi*), è inserito il seguente paragrafo:

1/2-6) La leale collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna

Da sempre la Procura di Parma mantiene rapporti di collaborazione con la Procura della Repubblica per i minorenni.

Tali rapporti, peraltro, sono stati formalmente disciplinati, da ultimo, dal "Protocollo di coordinamento tra Procure della Repubblica del distretto di Corte di Appello di Bologna e Procura Minorile", sottoscritto in data 11.7.2018 tra la Procura minorile, da un lato, e le Procure del distretto bolognese (Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini), dall'altro, oltre che dal Procuratore Generale¹ e riguarda sia il settore civile che il settore penale.

Anche in forza di tale *protocollo di intesa*, la Procura di Parma, tra l'altro:

a) procedimenti penali

- 1) mantiene costante interlocuzione con la Procura per i minorenni, attraverso uno scambio informativo, anche informale nei casi di urgenza, tra i Magistrati dei rispettivi Uffici, valutando la possibilità di

¹ tale *protocollo* fa seguito ad altro protocollo siglato in data 15.1.2013

interventi investigativi congiunti, in caso di concorso nel reato tra indagati maggiorenni ed indagati minorenni (ad esempio: decreto di perquisizione; esecuzione di misure cautelari, consulenze medico-legali, analisi di materiale informatico, e così via);

- 2) in caso di notizia di reato in cui il minore sia vittima di abuso sessuale o di maltrattamenti, e comunque nei casi di c.d. *violenza assistita*, il Magistrato assegnatario del fascicolo si raccorda con il Magistrato minorile -eventualmente previa trasmissione di copia dell'informativa alla Procura dei Minori, ove questa non sia già in indirizzo- comunicando la sussistenza eventuale di esigenze investigative finalizzate al compimento di atti *a sorpresa* e di messa in sicurezza delle vittime, ovvero se *nulla osta* al compimento delle *indagini sociali* o di altri tipi di interventi di competenza dell'A.G. minorile;
- 3) alla cessazione delle esigenze investigative che abbiano indotto a non concedere il *nulla osta* di cui al punto precedente, il Magistrato assegnatario del fascicolo trasmette alla Procura minorile copia degli atti di indagine compiuti, nonché degli eventuali provvedimenti cautelari, o di nomina del curatore, adottati dal Giudice;
- 4) inserisce nel fascicolo gli atti eventualmente trasmessi dalla Procura minorile (relazioni dei servizi sociali; provvedimenti ex art. 403 c.c. emessi dall'autorità amministrativa; ricorso al tribunale per i minorenni in tema di nomina di tutore o curatore, allontanamento dalla residenza familiare, sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale);
- 5) riduce al massimo le occasioni di ascolto del minore (onde evitare il fenomeno della c.d. *vittimizzazione secondaria*), garantendo in ogni caso -peraltro in forza delle specifiche disposizioni normative²- la presenza di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile;
 - b) **affari civili**
- 6) allorquando la Procura minorile, nell'ambito di una procedura a tutela del minore, venga a conoscenza della pendenza (dinanzi al Tribunale di Parma) di una causa di separazione o di divorzio o relativa all'affidamento dei figli, trasmette gli atti alla Procura di Parma che -aperto un fascicolo *affari civili* ex art. 333 e segg. c.c.- avvia una interlocuzione con la Procura minorile circa le richieste da avanzare nell'interesse del minore, ove si profili un possibile pregiudizio alla sua crescita, curando comunque la trasmissione al Giudice ordinario degli atti provenienti dalla Procura minorile.

Il presente ordine di servizio entra in vigore immediatamente

Si comunichi a:

- Magistrati togati ed onorari

Si comunichi altresì a:

- Consiglio Giudiziario di Bologna
- Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna
- Presidente del Tribunale di Parma
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma
- Presidente della Camera Penale di Parma

Si pubblichi sul sito web della Procura

Parma, 25.11.2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Firmato digitalmente da: D'AVINO ALFONSO ^{dott. Alfonso D'Avino}
Motivo: Procuratore della Repubblica
Luogo: Parma
Data: 25/11/2022 08:41:05

² cfr. art. 362, comma 1-bis, c.p.p.